



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2010

Modifica dell'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea

ONOREVOLI SENATORI. — La presente iniziativa legislativa è volta al rafforzamento della legislazione in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Ciò avviene in una duplice direzione:

a) mediante l'allungamento del periodo di assegnazione temporanea del dipendente: non più tre anni complessivamente, bensì tre anni per ogni figlio minore per il quale è fatta richiesta;

b) mediante la concessione del beneficio anche a coloro che hanno figli minori di cinque anni di età qualora vi siano altri figli minori.

Giova a tal fine evidenziare che sia l'allungamento del periodo di assegnazione, sia l'intento di agevolare i lavoratori dipendenti con più figli minori vanno nella direzione della tutela della famiglia e della prole, valori questi di sicuro rilievo costituzionale (*ex* articoli 29 e 30 della Costituzione).

L'innovazione della mancata previsione dell'assenso dell'amministrazione di provenienza, ove nell'ufficio nel quale il lavoratore presta servizio presenti una copertura di organico significativa (due terzi dei posti previsti in pianta organica) è finalizzata ad evitare possibili dinieghi discriminatori o, comunque, non motivati da valide ragioni organizzative che non consentono di accordare il beneficio al richiedente, salvaguardando comunque l'efficienza dell'apparato attesa la copertura di organico richiesta ai fini dell'applicazione della norma. In tal senso va anche letta la previsione della specifica motivazione del dissenso nei casi in cui l'ufficio di provenienza non sia dotato della copertura dei due terzi dell'organico.

In ultimo la norma da facoltà al lavoratore che ha già goduto di un periodo di assegnazione, anche per figli diversi, a richiedere l'ulteriore periodo cui ha diritto fino alla concorrenza di tre anni per figlio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato, per un periodo di tre anni per ogni figlio minore per il quale la richiesta è stata presentata, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato specificando le ragioni organizzative che ostano alla assegnazione temporale del dipendente. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Non è richiesto l'assenso ove nell'ufficio di provenienza, per il profilo professionale del dipendente richiedente, vi sia una copertura dei due terzi rispetto ai posti previsti in pianta organica. Nel computo dei posti è incluso quello ricoperto dal richiedente.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il genitore con un figlio minore fino a cinque anni di età, dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, può presentare la richiesta di cui al medesimo comma, a condizione che abbia altri figli minori. In ogni caso la durata dell'assegnazione non può eccedere i tre anni per ogni figlio minore in relazione al quale è presentata la richiesta».

2. Il dipendente di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al citato decreto legislativo n. 151 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, che abbia già goduto di periodi di assegnazione temporanea ai sensi del medesimo articolo 42-*bis*, comma 1, nel testo vigente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, può chiedere, a decorrere alla data medesima, l'assegnazione temporanea per il periodo residuo, sia per il figlio per il quale abbia già goduto del citato istituto, sia con riferimento ad altri figli, purché di età superiore ai tre anni.